

CONVENZIONE EX ART. 56 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE CON L'ASSOCIAZIONE _____ PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI NEL PROGETTO "FAVORIRE L'EMPOWERMENT E L'INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE IN ESECUZIONE PENALE E PROMUOVERE INTERVENTI DI GIUSTIZIA RIPARATIVA" CON RIFERIMENTO ALLE SOLE ATTIVITÀ PREVISTE NELL'AREA DI INTERVENTO 2: "SVILUPPO DI SERVIZI PUBBLICI PER IL SOSTEGNO ALLE VITTIME DI REATO, PER LA GIUSTIZIA RIPARATIVA E MEDIAZIONE PENALE"

L'anno _____ addì _____ del mese di _____ in _____ presso _____

TRA

La Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità (di seguito Direzione) della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, partita IVA/codice fiscale _____ rappresentata da _____ giusto decreto n. _____ del _____

E

L'associazione denominata _____ (di seguito Associazione), partita IVA/codice fiscale _____ con sede legale in _____ via _____, n. _____, iscritta nel Registro generale del volontariato organizzato/Registro regionale delle associazioni di promozione sociale in data _____ con numero _____ rappresentata dal sig. _____ nato a _____ il _____ in quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dell'Associazione stessa

PREMESSO CHE

- A. nel progetto denominato "Favorire l'empowerment e l'inclusione sociale delle persone in esecuzione penale e promuovere interventi di giustizia riparativa" è prevista la realizzazione delle attività comprese nell'area di intervento 2: "SVILUPPO DI SERVIZI PUBBLICI PER IL SOSTEGNO ALLE VITTIME DI REATO, PER LA GIUSTIZIA RIPARATIVA E MEDIAZIONE PENALE";
- B. il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante il "Codice del Terzo Settore" riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia", e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali" (articolo 2);
- C. l'articolo 56 del Codice del Terzo Settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale "convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato";
- D. il comma 3 dell'articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la Convenzione, "mediante procedure comparative riservate alle medesime" nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
- E. l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e che l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione e, in ogni caso, nei limiti stabiliti dall'art. 17, comma 4, Codice del Terzo Settore;
- F. la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;

- G. con avviso n. _____ del _____ pubblicato sul sito istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia nella sezione "Bandi a avvisi" è stata indetta procedura comparativa per consentire a tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato del territorio di accedere alla collaborazione con l'ente;
- H. con decreto del Direttore del responsabile del Servizio integrazione sociosanitaria n. _____ del _____ è stata selezionata l'Associazione, denominata _____, iscritta al N. _____ del Registro della Regione Friuli Venezia Giulia per lo svolgimento del servizio _____;

Tanto richiamato e premesso, la Direzione e l'Associazione convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

OGGETTO

La Direzione e l'Associazione si impegnano alla realizzazione delle attività indicate nel progetto denominato "Favorire l'empowerment e l'inclusione sociale delle persone in esecuzione penale e promuovere interventi di giustizia riparativa" con riferimento alle sole attività previste nell'area di intervento 2: "SVILUPPO DI SERVIZI PUBBLICI PER IL SOSTEGNO ALLE VITTIME DI REATO, PER LA GIUSTIZIA RIPARATIVA E MEDIAZIONE PENALE", allegato alla presente Convenzione e parte integrante della stessa.

In particolare le attività previste dalla presente Convenzione sono:

1. Organizzazione e realizzazione di un percorso formativo in tema di giustizia riparativa e mediazione penale (in raccordo con tutte le istituzioni interessate, es. Procura, avvocati, enti territoriali e terzo settore) rivolta ad almeno 10 operatori degli UEPE, SSC, delle aziende sanitarie, USSM, con l'obiettivo di sviluppare le competenze nella gestione dei conflitti in ambito penale e nelle azioni di supporto alle vittime, operando per la ricostruzione dei legami tra reo, vittima e comunità, attraverso la messa in campo di tutte le strategie della Restorative Justice. Da prevedere almeno 5 giornate formative con l'intervento di formatori.
2. Organizzazione di incontri mirati alla sensibilizzazione sulla giustizia riparativa e al raccordo con gli Enti interessati:
 - almeno 4 incontri rivolti a operatori dei servizi e aperti alla cittadinanza;
 - almeno 3 incontri rivolti agli amministratori locali;
 - almeno 6 incontri con UEPE e USSM per la definizione delle prassi operative da condividere;
 - almeno 4 incontri con Magistratura ordinaria e di sorveglianza (2 incontri per l'USSM e 2 incontri per i due Uffici esecuzione penale esterna regionali).
3. Realizzazione di almeno 12 percorsi di mediazione penale e giustizia riparativa rivolti a soggetti con procedimento penale a carico, messa alla prova e misure alternative, in carico ai servizi degli UEPE regionali e dei servizi del Centro giustizia minorile, dopo analisi congiunta dei bisogni. I programmi dovranno prevedere attività di mediazione reo-vittima, mediazione con vittima a-specifica e/o vittima diffusa, attività riparative ad esito dei percorsi di mediazione. Dovranno essere previsti colloqui e momenti di confronto a cura di personale formato e il coinvolgimento di vittime o di associazioni di vittime (mediazione a-specifica). In particolare, nell'ambito delle attività riparative ad esito del percorso di mediazione rivolti a giovani adulti potranno essere coinvolte anche le famiglie e il tessuto sociale di riferimento.

ART. 2

RESPONSABILI DEL PROGETTO

I responsabili della gestione del progetto, nominati rispettivamente dalla Direzione e dell'organizzazione sono il Sig. e il Sig.

I responsabili della gestione del progetto vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

I responsabili verificano i risultati del programma operativo attraverso incontri periodici con gli uffici competenti.

ART. 3

IMPEGNO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione si impegna a realizzare gli interventi previsti nel progetto "Favorire l'empowerment e l'inclusione sociale delle persone in esecuzione penale e promuovere interventi di giustizia riparativa" con riferimento alle sole attività previste nell'area di intervento 2: "SVILUPPO DI SERVIZI PUBBLICI PER IL SOSTEGNO ALLE VITTIME DI REATO, PER LA GIUSTIZIA RIPARATIVA E MEDIAZIONE PENALE" e tutte le attività indicate all'articolo 1 della presente Convenzione.

ART. 4

IMPEGNO DELLA DIREZIONE

La Direzione si impegna a realizzare le attività di coordinamento delle risorse territoriali, attraverso l'organizzazione di incontri per la messa a sistema di buone pratiche e sperimentazioni, e per la definizione di una rete regionale in tema di giustizia riparativa attraverso lo sviluppo di rapporti con i referenti regionali degli Enti Locali, dell'autorità giudiziaria, UEPE, CGM, operatori della giustizia in generale, per sensibilizzare alle tematiche della giustizia riparativa.

La Direzione si impegna a comunicare immediatamente al responsabile nominato dall'organizzazione ogni evento che possa incidere sull'attuazione del progetto, nonché a comunicare tempestivamente all'organizzazione ogni evento che possa incidere sulla validità della presente Convenzione.

ART. 5

RIMBORSI

Il valore della presente Convenzione calcolato per un anno è di (iva esclusa).

Sono rimborsabili, nella misura massima complessiva di 20.000,00 euro, quale recupero di spese effettivamente sostenute, i seguenti oneri e spese debitamente documentati:

- oneri relativi alla copertura assicurativa, per la quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della presente Convenzione;
- rimborsi spese per lo svolgimento degli incontri di formazione e di sensibilizzazione;
- rimborso dei costi sostenuti per la realizzazione dei percorsi di mediazione penale e giustizia riparativa, connessi alla presente Convenzione (la quota prevista complessivamente per spese di viaggio, spostamenti e altre spese generali connesse agli interventi di mediazione non deve superare euro 598,26);
- rimborso dei costi dei relatori e dei mediatori;

Tutte le spese di cui ai precedenti punti saranno rimborsate solo previa presentazione di idonea documentazione giustificativa e nel rispetto dei limiti indicati dall'articoli 17, 33 (per le Organizzazioni Di Volontariato) 36 (per le Associazioni di Promozione Sociale) del D.lgs. 117/2017.

La liquidazione delle spese sostenute avverrà a seguito di presentazione di idonei documenti giustificativi e di una relazione sull'attività svolta, che dovranno essere firmati dal legale rappresentante dell'Associazione; detta liquidazione avverrà in due tranches:

- la prima dopo tre mesi dall'avvio del progetto;
- la restante alla conclusione del progetto e al raggiungimento degli obiettivi previsti.

Ogni tre mesi l'Associazione dovrà compilare una reportistica sulle attività svolte secondo il modello fornito dalla Direzione.

ART. 6

DURATA

La Convenzione avrà validità di un anno decorrente dalla data di sottoscrizione, con possibilità di proroga fino alla scadenza del progetto, senza ulteriori costi aggiuntivi.

ART. 7

CONTROLLI

La Direzione, a mezzo del proprio personale, verifica lo svolgimento dell'attività e il perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività oggetto della Convenzione, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico della Direzione stessa.

Trimestralmente l'Associazione trasmette alla Direzione un report dettagliato dei rimborsi spese riconosciuti ai propri collaboratori volontari per l'esercizio del servizio.

ART. 8

RESPONSABILITÀ

L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio.

A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'Associazione ha stipulato una polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Trattasi della polizza assicurativa rilasciata da _____ – Agenzia di _____, numero _____ in data _____, scadenza _____.

Gli oneri della suddetta polizza sono a carico della Direzione (art. 18, comma 3, d.lgs. 117/2017), che provvederà al rimborso del premio, in proporzione al numero dei volontari impiegati e dei giorni di utilizzo per i servizi di cui alla presente Convenzione, entro il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 9

RISOLUZIONE

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, la Direzione ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione.

Inoltre, la Direzione può risolvere la presente:

- qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con la Direzione.

La risoluzione è efficace decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione in forma scritta, inviata a mezzo PEC ovvero a mezzo raccomandata A/R da parte della Direzione.

ART. 10

CONTROVERSIE

I rapporti tra Direzione ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

Per ogni eventuale controversia inerente la stipula, esecuzione o risoluzione della presente Convenzione, è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Trieste, fatto salvo il tentativo di conciliazione tra le parti.

ART. 11

RINVIO

Per tutto quanto qui non previsto e normato, Direzione ed Associazione rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

ART. 12

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA

La Direzione e l'Associazione si impegnano a trattare i dati personali acquisiti nel rispetto del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, e del Regolamento UE 2016/679 esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione. L'obbligo di riservatezza è esteso a tutto il personale che partecipa all'attività.

La Regione, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, con separato atto, nomina l'Associazione responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del Regolamento UE 2016/679.

ART.13

SPESE CONTRATTUALI

Le spese, i diritti, i tributi riferibili alla stipula della presente sono a carico dell'Associazione.

La Direzione e l'Associazione provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986).

La Direzione e l'Associazione hanno letto la presente Convenzione e l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà. Approvandola e confermandola in ogni paragrafo e articolo, la sottoscrivono.

Luogo e data

PER LA DIREZIONE

PER L'ASSOCIAZIONE
